



Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria

Verbale n. 56 del 28/09/2021

Oggi 28 settembre 2021, si è riunito il Collegio dei Revisori in videoconferenza dalle rispettive sedi, nominato con deliberazione del Consiglio regionale n. 423 del 30 settembre 2019 e così composto:

- Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente, presente
- Dott. Luigi Mazzulla - Membro, presente
- Dott. Rocco Nicita - Membro, presente

con il seguente ordine del giorno:

- Proposta di delibera di Giunta regionale *“Piano di rientro nel parametro di virtuosità ex D.L. n. 34/2019. Rideterminazione Dotazione organica. Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2021-2023. Piano assunzionale 2021. Revoca parziale Deliberazioni di G.R. n. 329 del 22 luglio 2019, n. 511 del 31 ottobre 2019, n. 142 del 18 giugno 2020 e n. 236 del 7 agosto 2020. Presa atto annullamento parziale deliberazioni di G.R. n. 142 del 18 giugno 2020 e n. 236 del 7 agosto 2020”*.

Il Collegio, dopo aver svolto gli approfondimenti ed i riscontri di legge, al termine dell'istruttoria svolta, esprime il parere n. 25/2021 (allegato 1), da sottoscrivere digitalmente e depositare agli atti dell'Ente unitamente al presente verbale.

Si procede con la stesura e lettura del presente verbale da sottoscrivere digitalmente e conservare agli atti del Consiglio regionale.

Firma digitale

Il Collegio

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente

Dott. Luigi Mazzulla - Componente

Dott. Rocco Nicita - Componente

Copia del presente verbale, corredato dell'allegato parere, è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Gabinetto, al Presidente della Giunta regionale della Calabria, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale, al Direttore Generale del Dipartimento Economia e Finanze della Giunta regionale, al Presidente della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, al Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari dell'Unione europea e Commissioni speciali del Consiglio regionale, al Segretario Generale del Consiglio regionale, al Dirigente Generale del Dipartimento Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Settore Segreteria Assemblea del Consiglio regionale.



Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria

PARERE N. 25 DEL 28/09/2021

Oggetto: Proposta di deliberazione di Giunta regionale avente ad oggetto *“Piano di rientro nel parametro di virtuosità ex D.L. n. 34/2019. Rideterminazione Dotazione organica. Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2021-2023. Piano assunzionale 2021. Revoca parziale Deliberazioni di G.R. n. 329 del 22 luglio 2019, n. 511 del 31 ottobre 2019, n. 142 del 18 giugno 2020 e n. 236 del 7 agosto 2020. Presa atto annullamento parziale deliberazioni di G.R. n. 142 del 18 giugno 2020 e n. 236 del 7 agosto 2020”*.

Vista la nota del Dipartimento Organizzazione Risorse Umane - prot. n. 379417 del 06/09/2021 - avente ad oggetto *“Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023. Riscontro verbale n. 33 del 01/07/2021”*, pervenuta tramite posta elettronica certificata in pari data, corredata della seguente documentazione:

- nuova proposta di deliberazione di Giunta regionale avente ad oggetto *“Piano di rientro nel parametro di virtuosità ex D.L. n. 34/2019. Rideterminazione Dotazione organica. Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2021-2023. Piano assunzionale 2021. Revoca parziale Deliberazioni di G.R. n. 329 del 22 luglio 2019, n. 511 del 31 ottobre 2019, n. 142 del 18 giugno 2020 e n. 236 del 7 agosto 2020. Presa atto annullamento parziale deliberazioni di G.R. n. 142 del 18 giugno 2020 e n. 236 del 7 agosto 2020”*;
- piano assunzionale 2021;
- calcolo aggiornato capacità assunzionale 2021/2023;
- programmazione triennale 2021/2023;
- prospetti cessazioni anni 2022/2023;
- file excel proiezione spesa 2021/2023;

Preso atto che con pec del 08/09/2021 sono stati ritrasmessi, a causa di errori nel file trasmessi il 06/09/2021, riscontrati dal Dipartimento Economia e Finanze, i seguenti documenti:

- calcolo aggiornato capacità assunzionale 2021/2023;
- file excel proiezione spesa 2021/2023;

Preso atto che con pec del 09/09/2021 sono stati nuovamente trasmessi in sostituzione i documenti inviati con pec del 08/09/2021, in considerazione che non risultava inserita la spesa del macroaggregato 1.03;

Vista la nota a firma del Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze - prot. n. 385827 del 09/09/2021 - avente ad oggetto *“Parere sulla copertura finanziaria della proposta di Piano assunzionale 2021-2023 - art.33 del D.L. 34/2019”*;

Visti:

- l'art. 39 della legge 449/1997 che dispone al comma 1 *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ...”*;
- l'art. 6 del D.Lgs.n.165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l'art. 1, comma 102 della Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L.

n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”*;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

Visti altresì:

- l'art.33, comma 1 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo*

restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. ...”;

- il DPCM del 03/09/2019 (G.U. n.258 del 04/11/2019) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”, previsto dal summenzionato art. 33, comma 1 del D.L. n. 34/2019, che prevede all’art. 1 la decorrenza delle nuove regole assunzionali per le Regioni a statuto ordinario dal 01/01/2020;

Richiamata altresì la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020), che seppur esplicativa dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 rivolto ai Comuni e del relativo Decreto attuativo 17/03/2020, fornisce chiarimenti applicativi utili anche per le Regioni con riferimento in particolare alla modalità di calcolo della media delle entrate e del fondo crediti di dubbia esigibilità;

Preso atto che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 42 del 18/02/2021 è stato adottato il Piano della performance per il triennio 2021-2023 di cui all’art. 10 del D.Lgs.n.150/2009;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 135 del 15/04/2021 è stato adottato il Piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall’art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006;
- la Giunta regionale è priva di situazione di esubero o di eccedenza di personale, come da ricognizione effettuata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con nota prot. n. 13320 del 16/01/2021;

Richiamato il verbale n. 33 del 01/07/2021 relativo all’istruttoria svolta da questo Collegio sulla prima proposta deliberativa avente ad oggetto il piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 della Giunta regionale e le relative considerazioni e richieste in esso formulate;

Vista la nuova proposta di deliberazione di Giunta regionale avente ad oggetto “Piano di rientro nel parametro di virtuosità ex D.L. n. 34/2019. Rideterminazione Dotazione organica. Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2021-2023. Piano assunzionale 2021. Revoca parziale Deliberazioni di G.R. n. 329 del 22 luglio 2019, n. 511 del 31 ottobre 2019, n. 142 del 18

giugno 2020 e n. 236 del 7 agosto 2020. Presa atto annullamento parziale deliberazioni di G.R. n. 142 del 18 giugno 2020 e n. 236 del 7 agosto 2020”, corredata dei seguenti allegati:

- Allegato A) - Piano di rientro nel parametro di virtuosità
- Allegato B) - Programmazione triennio 2021-2023
- Allegato B1) - Piano assunzionale 2021

trasmessa in data 06/09/2021 tramite posta elettronica certificata e con successive pec in data 08/09/2021 e 09/09/2021;

Ritenuto pertanto ai fini dei termini del rilascio del prescritto parere, di considerare valida l’ultima trasmissione del 09/09/2021;

Tenuto conto della nota a firma del Dirigente del Dipartimento Economia e Finanze del 09/09/2021 - prot. n. 385827 - avente ad oggetto *“Parere sulla copertura finanziaria della proposta di Piano assunzionale 2021-2023 - art.33 del D.L. 34/2019”*, ricevuta tramite posta elettronica certificata in pari data, nella quale sono forniti elementi e dati utili per questo Collegio al fine dell’asseverazione del rispetto pluriennale del bilancio, come richiesto dall’art. 33, comma 1 del D.L. 34/2019;

Preso atto che la Giunta regionale in data 11/08/2021 ha approvato la deliberazione n. 347 avente ad oggetto *“Progetto di Legge. Approvazione Rendiconto Generale relativo all’esercizio finanziario 2020. Proposta al Consiglio regionale”*;

Richiamata la relazione di cui al verbale n. 51 del 17/09/2021 con la quale questo Collegio ha espresso il parere n. 21/2021 allo schema di rendiconto dell’esercizio 2020 della Giunta regionale della Calabria, depositato agli atti del Consiglio regionale e trasmesso tramite pec alla Sezione Regionale di Controllo per la Calabria;

Preso atto che la Giunta regionale:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006;
- rispetta, come riportato nella proposta deliberativa, il limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile pari a euro 1.600.000,00 a fronte di un limite di legge pari a euro 5.344.032,13;
- risulta essere adempiente allo stato attuale con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

Rilevato che deve essere rispettato:

- il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall’art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018;
- quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il *“divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”*;

Considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato devono essere calcolate in base a quanto previsto dall’art. 33, comma 1 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 03/09/2019;

Preso atto che:

- la Regione Calabria - Giunta regionale - si colloca nella fascia demografica di cui alla lettera b) dell'art. 3 del DM 03/09/2019 (da 800.000 a 3.999.999 abitanti), avendo una popolazione residente di riferimento pari a 1.894.110 (dato Istat al 31/12/2019);
- il calcolo precedentemente effettuato sulla base della media delle entrate degli ultimi tre rendiconti approvati 2017/2019 e della spesa di personale consuntiva 2019, poneva la Regione Calabria **in posizione di non virtuosità** rispetto ai valori sogli di cui al DM 03/09/2019, **evidenziando un valore soglia di 12,82% rispetto al valore di riferimento - art. 4, comma 1 - di 11,50%**;
- a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale del rendiconto dell'esercizio 2020, è stato aggiornato il calcolo della media delle entrate correnti, come rilevate dagli ultimi tre rendiconti approvati 2018/2020, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, quale dato assestato, come segue - cfr. nota Dipartimento Economia e Finanze del 09/09/2021 - prot. n. 385827:

VERIFICA ART. 33, C.1, D.L.34/2019	2018	2019	2020	TOTALE	MEDIA
ENTRATE CORRENTI	5.033.913.317,54	5.144.412.033,09	5.121.242.848,32	15.299.568.198,95	5.099.856.066,32
A detrarre					
TOTALE SANITA'	- 3.746.986.352,46	- 3.918.316.225,59	- 3.918.498.549,48	- 11.583.801.127,53	- 3.861.267.042,51
TOTALE RIFIUTI	- 121.011.490,61	- 99.357.392,24	- 9.581.164,08	- 229.950.046,93	- 76.650.015,64
TOTALE TPL	- 211.039.428,93	- 208.042.975,10	- 213.485.319,73	- 632.567.723,76	- 210.855.907,92
TOTALE SOMME ACCANTONATE PER MINORI ENTRATE E NON UTILIZZATE NELLA SPESA	0,00	0,00	47.217.464,30	47.217.464,30	15.739.154,77
TOTALE ENTRATE	954.876.045,54	918.695.440,16	932.460.350,73	2.806.031.836,43	935.343.945,48
FCDE - DATO ASSESTATO ANNO 2020 - PARTE CORRENTE E PARTE CAPITALE					9.378.376,33
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE					925.965.569,15

Rilevato che nel suddetto prospetto di calcolo, sulla base dei dati desunti dal rendiconto 2020, si riscontrano due errori: il primo relativo al totale delle entrate correnti ed il secondo relativo all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, che deve essere assunto esclusivamente con riferimento alla parte corrente del bilancio; nella tabella sottostante si riportano i dati corretti evidenziati in giallo:

VERIFICA ART. 33, C.1, D.L.34/2019	2018	2019	2020	TOTALE	MEDIA
ENTRATE CORRENTI	5.033.913.317,54	5.144.412.033,09	5.121.278.156,89	15.299.603.507,52	5.099.867.835,84
A detrarre					
TOTALE SANITA'	- 3.746.986.352,46	- 3.918.316.225,59	- 3.918.498.549,48	- 11.583.801.127,53	- 3.861.267.042,51
TOTALE RIFIUTI	- 121.011.490,61	- 99.357.392,24	- 9.581.164,08	- 229.950.046,93	- 76.650.015,64
TOTALE TPL	- 211.039.428,93	- 208.042.975,10	- 213.485.319,73	- 632.567.723,76	- 210.855.907,92
TOTALE SOMME ACCANTONATE PER MINORI ENTRATE E NON UTILIZZATE NELLA SPESA	0,00	0,00	47.217.464,30	47.217.464,30	15.739.154,77
TOTALE ENTRATE	954.876.045,54	918.695.440,16	932.495.659,30	2.806.067.145,00	935.355.715,00
FCDE - DATO ASSESTATO ANNO 2020 - PARTE CORRENTE					7.322.456,33
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE					928.033.258,67

Rilevato altresì che:

- l'assunzione dei dati corretti rileva una media delle entrate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità più alta - **pari a euro 928.033.258,67** - di quella riscontrata dal Dipartimento Economia e Finanze pari a euro 925.965.569,15;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2020) e la media delle entrate correnti del triennio (2018/2020) al netto del FCDE (parte corrente) stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2020), dai calcoli effettuati dalla Regione, **si attesta all'11,30% - risultando quindi al di sotto del valore soglia** di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del DM 03/09/2019 - **pari al 11,50% - come emerge dall'allegato A) alla proposta deliberativa e come riportato nella sottostante tabella:**

TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato ESERCIZIO 2020	104.613.119,80
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2020	932.460.350,73
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2019	918.695.440,16
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2018	954.876.045,54
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	2.806.031.836,43
MEDIA ENTRATE CORRENTI	935.343.945,48
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2020	9.378.376,33
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	925.965.569,15
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	11,30%
INSERIMENTO DELLA REGIONE CALABRIA NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM 03/09/2019	ART. 4, C.1, LETT. B)
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	11,50%
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA (MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA) (B x D)	106.486.040,45
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO 2019 (E)	1.872.920,65

Rilevato tuttavia, anche nel suddetto prospetto, sulla base dei dati desunti dal rendiconto 2020, che occorre aggiornare il valore della media delle entrate correnti 2020 e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità; nella tabella sottostante si riporta il calcolo corretto del valore soglia che viene definito pari all'11,27% contro il limite massimo stabilito dell'11,50%:

TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato ESERCIZIO 2020	104.613.119,80
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2020	932.495.659,30
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2019	918.695.440,16
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2018	954.876.045,54
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	2.806.067.145,00
MEDIA ENTRATE CORRENTI	935.355.715,00
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2020	7.322.456,33
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	928.033.258,67
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	11,27%
INSERIMENTO DELLA REGIONE CALABRIA NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM 03/09/2019	ART. 4, C.1, LETT. B)
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	11,50%
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA (MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA) (B x D)	106.723.824,75
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO 2019 (E)	2.110.704,95

Rilevato che dai dati aggiornati, come sopra riepilogati, a differenza di quanto precedentemente riscontrato nel verbale n. 33/2021, **la Regione Calabria, seppur in misura minima, si colloca in posizione di virtuosità e che pertanto non deve approvare un piano di rientro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33, comma 1, D.L. 34/2019 nonché dal DM 03/09/2019;**

Preso atto, altresì, che il Decreto attuativo dispone:

art. 4 "... 2. *Le regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, inferiore ai valori soglia definiti dal comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5;*

art. 5 "1. *In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le regioni di cui all'art. 4, comma 2, nel limite del valore soglia definito dall'art. 4, comma 1, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione";*

Esaminato il prospetto di cui all'allegato A) alla proposta deliberativa dal quale emerge per l'annualità 2021 una spesa complessiva di personale di euro 117.143.833,38 di cui euro 3.150.000,00 per nuove assunzioni - che comporta il superamento del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1 del Decreto attuativo, mentre per le annualità 2022 e 2023 si rileva un valore soglia di 11,33% inferiore, dunque, al limite normativo;

Rilevato che la Regione, collocandosi in posizione di virtuosità, può incrementare la spesa di personale registrata nel rendiconto 2020 nel limite consentite dalle nuove regole, ossia in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, inferiore al valore soglia definito dall'art. 4, comma 1;

Riscontrato che con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato che la Regione Calabria intende effettuare nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023, interamente o parzialmente finanziate da terzi soggetti, è necessario in questa sede richiamare in particolare la deliberazione di Corte Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 65/2021, nella quale vengono forniti chiarimenti importanti in merito alla "neutralità" della spesa e dell'entrata relativa all'assunzione di personale etero-finanziata, prevedendo che **"a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni ..., finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente";**

Richiamata altresì la deliberazione di Corte Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 85/2021, nella quale viene precisato **"... che anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità del Comune segnati dall'applicazione delle nuove regole; mentre l'asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa sottesa a quelle regole";**

Preso atto che il Dirigente generale ed i Dirigenti di settore del Dipartimento proponente, ciascuno per quanto di propria competenza, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente;

Vista l'attestazione di copertura finanziaria al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 del Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze, di cui alla nota del 09/09/2021 - prot. n. 385827;

per tutto quanto sopra espresso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33, comma 1, D.L.n. 34/2019

Il Collegio rileva che:

- **la verifica del valore soglia è stata effettuata in base alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati degli esercizi 2018/2019/2020 e sulla spesa di personale del rendiconto 2020, percentuale ricalcolata dal Collegio pari all'11,27%;**
- **la previsione di spesa del personale 2021/2023, ai fini della verifica del rispetto delle nuove regole, è stata formulata in relazione ai risparmi derivanti dalle cessazioni, come considerate dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, e sulla base di dati aggiornati di bilancio, come illustrato dal Dipartimento Economia e Finanze nella nota del 09/09/2021;**
- **gli errori riscontrati sull'ammontare consuntivo delle entrate correnti 2020 e sul fondo crediti di dubbia esigibilità, non incide negativamente sulla determinazione del valore soglia;**

Prescrive

la modifica al proposto piano assunzionale 2021/2023, annualità 2021, al fine di consentire il rispetto del limite del valore soglia dell'11,50% che evidenzia un margine di maggiore spesa di personale, su base annua, di euro 2.110.704,95 - come evidenziato nei prospetti sopra riportati;

Invita

a modificare l'oggetto della proposta di deliberazione di Giunta regionale e l'allegato A) in quanto trattasi di un aggiornamento del Piano triennale di fabbisogno del personale 2021/2023 e non di un piano di rientro, ponendosi la Regione in posizione di virtuosità;

per quanto sopra esposto, rilevato e prescritto

1. **esprime parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta regionale avente ad oggetto *"Piano di rientro nel parametro di virtuosità ex D.L. n. 34/2019. Rideterminazione Dotazione organica. Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2021-2023. Piano assunzionale 2021. Revoca parziale Deliberazioni di G.R. n. 329 del 22 luglio 2019, n. 511 del 31 ottobre 2019, n. 142 del 18 giugno 2020 e n. 236 del 7 agosto 2020. Presa atto annullamento parziale deliberazioni di G.R. n. 142 del 18 giugno 2020 e n. 236 del 7 agosto 2020"*, **condizionato alla modifica del piano assunzionale 2021/2023, annualità 2021, in modo da ripristinare per tale annualità il rispetto del valore soglia dell'11,50%, e pertanto contemplando una maggiore spesa per assunzioni a tempo indeterminato non superiore a euro 2.110.704,95 - come meglio sopra esplicitato;**
2. sulla base di quanto attestato dal Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze nella nota prot. n. 385827 del 09/09/2021, non riscontrando la necessità di variazioni di bilancio, **assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio 2021/2023, come richiesto dall'art. 33, comma 1 del D.L.n.34/2019.**

Si termina la riunione, previa stesura e lettura del presente verbale da sottoscrivere digitalmente e conservare agli atti del Consiglio regionale.

28 settembre 2021

Firma digitale

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente

Dott. Luigi Mazzulla - Componente

Dott. Rocco Nicita - Componente